

CONTRATTO ASIN.

Codice Identificativo Gara (CIG) 6329153647

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE
DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - SEDE DI VIA DEL POLITECNICO - TOR
VERGATA - ROMA**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in Via del Politecnico s.n.c.- 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Anna Sirica.

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come **Concessionario**) con sede legale in, Vian°, - con capitale sociale €000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale dial n..... - C.C.I.A.A. di n..... - Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di

Il presente Contratto consta:

- di n.... articoli per complessive pagine ...;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. ... pagine;

lll



INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Tariffe
ART. 5	Personale addetto e modalità di svolgimento del servizio
ART. 6	Tutela del Personale e sicurezza
ART. 7	Rapporti con l'utenza
ART. 8	Obblighi a carico del Concessionario
ART. 9	Obblighi a carico ASI
ART. 10	Obblighi assicurativi
ART. 11	Garanzia
ART. 12	Interruzione del servizio
ART. 13	Penali
ART. 14	Risoluzione/Recesso del contratto
ART. 15	Clausola risolutiva
ART. 16	Cessione del Contratto
ART. 17	Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale
ART. 18	Subconcessione
ART. 19	Passaggio di gestione
ART. 20	Regime di segretezza
ART. 21	Spese
ART. 22	Foro competente
ART. 23	Codice di comportamento ASI
ART. 24	Normativa

lll



PREMESSE

L'ASI – Agenzia Spaziale Italiana – ha realizzato la propria sede, allocata nell'ambito del Comparto 9 del campus universitario di Roma Tor Vergata.

Il complesso insiste su un'area di circa 57.000 mq ed è destinato ad ospitare il personale, le attrezzature e tutto quanto necessario all'Agenzia per lo svolgimento della sua missione istituzionale.

Nell'ambito di tale Complesso, oltre naturalmente agli edifici, è prevista l'allocatione di un asilo nido aziendale, destinato ai figli dei dipendenti dell'ASI e di altre Amministrazioni presenti sul territorio.

- a) l'ASI ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido presso la nuova Sede di Tor Vergata;
- b) l'avviso della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato sul sito dell'ASI;
- c) il _____ è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente punto a) come da Decreto XXX del XXX.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 **VALIDITÀ DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

lll



ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale dell'Agenzia Spaziale Italiana, situato all'interno della sede di quest'ultima, in Via del Politecnico snc – 00133 Roma; l'asilo è idoneo ad ospitare fino a un massimo di 31 bambini.

Il Concessionario si obbliga a gestire il servizio di asilo nido secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Formano parte integrante del presente contratto oltre al capitolato tecnico, l'offerta di gara del contraente, nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni,

llle



assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

- c) destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

ARTICOLO 3 **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di 36 mesi a partire dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni economiche stabilite nel presente Contratto e nel relativo Capitolato.

ARTICOLO 4 **TARIFFE**

Il Concessionario applicherà agli utenti che usufruiranno del servizio di Asilo nido la sotto indicata tariffa:

- Retta mensile per tempo pieno euro,000 mensili.

Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al Concessionario. L'ASI non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza, né si assumerà alcuna responsabilità a riguardo.

La quota mensile è fissa ed invariabile per tutta la durata del presente contratto.

Non è ammessa la revisione del corrispettivo per il primo anno della concessione, mentre, a partire dal secondo anno, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta del

llle



Concessionario, con cadenza annuale, in funzione dell'aumento del costo della vita di cui all'indice ISTAT-FOI riferito al precedente anno pedagogico.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, fisso ed invariabile.

Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sull'Agenzia riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

Il concessionario è tenuto ad avviare il servizio accreditando la struttura presso gli uffici territoriali competenti. Sarà cura altresì del concessionario, in accordo e su delega di ASI, richiedere e presentare le certificazioni necessarie all'avvio del servizio.

ARTICOLO 5

PERSONALE ADDETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge regionale n. 1 del 2000, così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2004 e sue successive modifiche, in ogni caso in modo conforme a quanto indicato nel Capitolato tecnico al paragrafo 5).

Resta inteso che il Concessionario si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Le modalità di esecuzione del servizio, il funzionamento e gli orari del servizio, nonché il servizio di mensa (in relazione a menù e tabelle dietetiche) sono indicati nel capitolato tecnico ed il Concessionario dovrà attenersi a quanto ivi prescritto.

È fatto salvo per le famiglie dei dipendenti dell'ASI e su richiesta anche dei dipendenti degli altri enti pubblici convenzionati, in caso di disponibilità di posti, la possibilità di iscrivere i propri figli all'asilo interno anche in momenti successivi all'inizio dell'anno scolastico.

llle



ARTICOLO 6
TUTELA DEL PERSONALE E SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso tutto il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.
- ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

ARTICOLO 7
RAPPORTI CON L'UTENZA

Nei limiti dei contenuti del *Regolamento di funzionamento dell'asilo nido aziendale* che verrà fornito dall'Agenzia, è cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce del servizio di asilo nido.

elle



ARTICOLO 8
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara e in conformità a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico in allegato, parte integrante del presente contratto.

Al concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

1. l'esecuzione delle prestazioni offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
2. l'integrazione della documentazione presentata dall'Agenzia, eventualmente richiesta dal Comune di Roma, per il funzionamento del nido d'infanzia, nonché alla cura di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'apertura e la gestione dell'asilo e per garantire il mantenimento dei requisiti nei confronti di ogni pubblica autorità competente;
3. la raccolta delle domande interne, all'assegnazione dei posti, alla gestione dei ritiri e delle sostituzioni, d'intesa con l'Agenzia;
4. la riscossione delle rette;
5. la fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale idoneo all'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini, e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
6. la fornitura di generi alimentari, allo sporzionamento e alla distribuzione di pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente e con particolare riferimento al D. Lgs. 26 maggio

llle



1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.) e s.m.i. nonché con adozione del previsto sistema di autocontrollo. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;

7. il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente; alla fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, a quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;
8. la fornitura, il cambio, la pulizia (compreso il servizio di lavanderia e di stireria) della biancheria dei letti, delle telerie da tavola, delle stoviglie e di tutte le attrezzature in uso;
9. la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico, ludico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, la manutenzione e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;
10. la fornitura degli arredi dei locali e delle attrezzature necessarie, nonché l'effettuazione di minori interventi di adeguamento, fermo restando che l'ASI rimborserà le spese sostenute fino a un massimo di € 80.000,00, IVA esclusa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Con apposito disciplinare, redatto d'intesa tra le parti, verranno definite in dettaglio le relative modalità di rendicontazione. Tale documentazione è costituita dalle fatture d'acquisto e dalle prove di pagamento delle stesse. La fornitura, al termine del periodo di concessione entrerà nella disponibilità dell'Agenzia, senza ulteriore corrispettivo.

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. sostenere ogni spesa inerente al personale (coordinatore, educatore, medico pediatra, cuoco ed ausiliario);

elle



2. garantire, per almeno un giorno al mese, la presenza, presso la struttura, di un medico specializzato in pediatria;
3. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
4. assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
5. provvedere alle necessarie coperture assicurative come da successivo articolo "Obblighi assicurativi";
6. presentare al "referente dell'amministrazione", con cadenza mensile, una relazione sull'andamento del servizio;
7. senza alcun ulteriore onere a carico dell'ASI, garantire l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido aziendale con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

ARTICOLO 9
OBBLIGHI A CARICO DI ASI

L'ASI assumerà a proprio carico i seguenti obblighi:

1. la messa a disposizione gratuita di locali idonei per l'attività del nido aziendale;
2. il rimborso per la fornitura di arredi a attrezzature, nonché l'effettuazione di minori interventi di adeguamento nel limite di € 80.000,00 (euro ottantamila/00), vedasi punto 10 del paragrafo 10 del Capitolato, "oneri a carico dell'aggiudicatario";
3. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
4. le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento;
5. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;

llle



6. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, come previsto all'art. 11 del Capitolato tecnico;
7. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione ecc.);
8. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
9. qualsiasi intervento di ristrutturazione dei locali adibiti al servizio di Asilo Nido, necessario a rendere gli stessi conformi alla normativa vigente.

ARTICOLO 10 **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l'Agenzia da qualsiasi responsabilità connessa.

Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori ed a tal fine ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, prevedendo la copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

RCT massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00;

RCO massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00.

Sono escluse eventuali franchigie.

elle



Nella suddetta polizza RCT/RCO l'Agenzia è considerata terza e tra gli utenti saranno compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti l'asilo. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all'Agenzia alle relative scadenze.

Il Concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti dell'asilo nido, per la durata della loro permanenza nella struttura almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso.

Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà dell'Agenzia, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Agenzia, addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del Concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Agenzia di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

ARTICOLO 11 **GARANZIA**

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una garanzia fideiussoria pari ad euro [xxxxx] mediante [xxxx] che prevede espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto.

llle



In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

ARTICOLO 12 **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Sia l'ASI sia il Concessionario hanno la facoltà di interrompere il servizio, fermo restando che la richiesta in tal senso del Concessionario dovrà essere debitamente motivata e fornita con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario; la richiesta da parte dell'ASI potrà essere avanzata per ragioni di pubblica utilità e fornita con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario, e in tal caso, nessun indennizzo potrà essere preteso dal Concessionario.

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà, di norma, quando possibile, darne avviso all'Agenzia con anticipo di almeno quarantotto ore.

ARTICOLO 13 **PENALI**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 21 del Capitolato, l'Agenzia avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

llle



Per l'applicazione delle penali l'Agenzia adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore Generale.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO

L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Concessionario di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI (grave inadempimento);
- b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- c) sopravvenuta inadeguatezza del Concessionario ad eseguire il contratto;
- d) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- e) violazione della Legge Antimafia;
- f) Per quanto disposto all'art. 21 PENALI, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale (e comunque fino a concorrenza massima della fideiussione), raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto;
- g) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) sopraggiunte necessità da parte dell'ASI stessa, dandone comunicazione al Concessionario

llle



almeno trenta giorni prima;

- i) per motivi di pubblico interesse (a titolo esemplificativo significative modificazioni nella logistica dell'Ente), dandone comunicazione al Concessionario almeno trenta giorni prima. Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione dei servizi afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

Inoltre l'ASI si riserva di recedere la presente contratto come sotto previsto e nei casi di cui al successivo art. 17:

L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R. Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via fax e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione del servizio. Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.

In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI, anche in contraddittorio con il Contraente.

L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche, l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal

llle



contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D.Lgs..

ARTICOLO 15
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 13 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

1. violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
2. somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel Capitolato ovvero nell'offerta;
3. ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato per più di due volte nel corso della concessione;
4. sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato;
5. crei un disservizio o sospenda il servizio per cause da ricondurre a negligenza o colpa del concessionario;
6. ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
7. violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
8. contravvenga al divieto di subconcessione salvo quanto previsto dal successivo art. 18;
9. commetta una reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio.

In caso di fallimento del concessionario – in caso di raggruppamento d'impresе, trova applicazione il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.

llle



ARTICOLO 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto.

ARTICOLO 17
CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Il Concessionario, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

ARTICOLO 18
SUBCONCESSIONE

È fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente.

È fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di lavanderia e pulizia dei locali.

lll



La subconcessione dei predetti servizi è consentita entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni dell'art. 118 D.lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito.

ARTICOLO 19 **PASSAGGIO DI GESTIONE**

Qualora si verificasse una interruzione della concessione in corso di anno scolastico per causa imputabile al Concessionario, qualora la concessione fosse affidata ad altro operatore economico diverso dal presente, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

ARTICOLO 20 **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

lll



ARTICOLO 21
SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro.

ARTICOLO 22
FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di ROMA.

ARTICOLO 23
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

- a) La Società dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it).
- b) Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre

lll



dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.

- c) L'inosservanza di tali impegni da parte di La Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 24 **NORMATIVA**

L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Il/La sottoscritto/a in qualità di dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 8 (Obblighi del Concessionario), 11 (fideiussioni), 13 (penalità), 14 (Risoluzione/recesso del Contratto), 23 (Codice di comportamento ASI) del presente Contratto.

Per

Il Contraente

llle

R

20

